



FAQ AMMINISTRATIVA DEL 4 OTTOBRE 2017

OGGETTO: ALL'APPALTO SPECIFICO INDETTO DA SUAM STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE MARCHE – SOGGETTO AGGREGATORE PER L'AFFIDAMENTO DI FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI NECESSARI AGLI ENTI DEL S.S.R. ASUR, AOU OSPEDALI RIUNITI ANCONA, AO OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD, INRCA OLTRE ALL'AUSL DELLA VALLE D'AOSTA PER UN PERIODO DI 48 MESI, NELL'AMBITO DEL BANDO ISTITUTIVO AVENTE AD OGGETTO IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI.

IMPOSTA DI BOLLO

DOMANDE:

Con riferimento alla Vs. risposta al chiarimento n. 10 relativo alla marca da bollo, si fa presente che il DPR 642/1972 art. 15 sancisce che l'imposta di bollo possa essere pagata in modo virtuale. La nostra società ha provveduto a chiedere tale autorizzazione all'Agenzia dell'Entrate e pertanto chiede che si possa presentare dichiarazione di assolvimento del pagamento in modo virtuale

In riferimento al Vostro invio dell'avviso inerente il pagamento dell'imposta per richiederVi due chiarimenti:

- si chiede conferma che il pagamento sia da effettuare tramite F23 e non tramite "copia scansionata del foglio su cui è apposta la marca da bollo debitamente annullata" come più volte indicato;
- si chiede un chiarimento in merito all'importo, è stato modificato in base alle pagine del documento d'offerta (n.1 Marca da Bollo da Euro 16,00 ogni 4 fogli) o rimasta invariata l'indicazione di trasmettere una marca da bollo da Euro 16,00 per ogni Lotto di partecipazione?

Si fa presente che in relazione all'imposta di bollo da versare sia per l'offerta economica sia per l'istanza, non ci è possibile stabilire in via anticipata di quante pagine esse saranno composte. Dal momento che i lotti offerti sono numerosi e l'operazione di inserimento richiede tempo, si chiede di poter perfezionare quanto dovuto in una fase successiva

In riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo sul modello di offerta, chiediamo il seguente chiarimento: Esempio pratico: L'azienda presenta offerta per n. 10 lotti e l'offerta economica cartacea che si produrrà sarà formata da 12 pagine/facciate. Per regolarizzare l'imposta l'impresa deve pagare: A. 48 € euro di bollo (12/4*16) tramite pagamento modello F23 o p u r e B. 160 € di bollo (n. 10 F23 da 16€ quanti sono i lotti di partecipazione)

A seguito Vostro avviso del 18/09 sull'imposta di bollo chiediamo conferma che è possibile caricare a sistema nella sezione "comprova imposta di bollo" una scansione di foglio neutro su cui sono applicate e annullate le marche da bollo (conteggiate 1 ogni 4 facciate).

Confermate che l'imposta di bollo da versare tramite modello F23 è costituita dalla somma dell'importo da pagare per "l'Istanza" (16,00 euro ogni 4 facciate) e l'importo da pagare per l' "Offerta economica" (16,00 euro per ogni lotto offerto) ?

Per quanto riguarda l'imposta di bollo è corretto presentare un modello F23 pari a: -€16,00 da pagare per ogni offerta presentata per ogni lotto di partecipazione; -€16,00 (che valgono per n.4pag.) dell'istanza di partecipazione (generata dal sistema) che comprende all'interno l'elenco dei lotti per i quali si partecipa

In relazione ai chiarimenti pubblicati circa il pagamento dell'imposta di bollo rimane il dubbio sul numero di marche necessarie, dubbio che potrà essere sanato solo dopo la conclusione della procedura on line di download dell'offerta elaborata dal sistema - a quel punto si saprà di quante pagine sarà composta e quindi quante marche da bollo versare



tramite F23 (una ogni 4 pagine di offerta). Sempre che sia possibile generare l'offerta anche se non è stata completata la procedura di inserimento di tutta la documentazione amministrativa. Potete confermare?

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al paragrafo 6.7 del capitolato d'oneri, la scrivente comunica, che assolverà all'Imposta di bollo in modo virtuale, avendo la stessa l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'autorizzazione vi verrà allegata alla documentazione di gara comprensiva di una dichiarazione contenente il numero di marche utilizzate. L'imposta di Bollo in modo virtuale è una modalità che utilizziamo già da molto tempo senza aver riscontrato nessuna problematica con le stazioni appaltanti. Si richiede la conferma di tale modalità.

A seguito delle vostre pubblicazioni ai chiarimenti (Domande n. 16,18,21,28,29) del 19 Settembre, rimandate la vostra risposta a quanto pubblicato in data 18 Settembre. A tutt'oggi però non è ancora chiaro come si debba assolvere al pagamento dell'imposta di bollo. Le segnalazioni ed i consigli pervenuti dagli operatori economici hanno soluzioni pratiche per far fronte al pagamento dell'imposta. (foglio di carta intestata con apposte le marche da bollo annullate). Chiediamo pertanto di definire la modalità di assolvimento dell'imposta in modo più chiaro e pratico senza rimandare la risposta a quanto già pubblicato in data 18 Settembre

Chiarire se il bollo relativo all'offerta economica, si intende € 16,00 per ogni lotto oppure € 16.00 per ogni 4 fogli, come per l'istanza

Nel chiarimento riferito all'assolvimento dell'imposta di bollo tramite F23, rimandate al decreto, senza chiarire se possibile effettuare un unico pagamento F.23 (con l'indicazione dei lotti di riferimento) o se si devono effettuare tanti pagamenti distinti per singola offerta (4 PAG?) Confermate che non sarà motivo di esclusione? Pensavamo comunque di effettuare un versamento forfettario. Corretto?

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di cui al paragrafo 6.7 del capitolato d'oneri, la scrivente comunica, che assolverà all'Imposta di bollo in modo virtuale, avendo la stessa l'autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. L'autorizzazione vi verrà allegata alla documentazione di gara comprensiva di una dichiarazione contenente il numero di marche utilizzate. L'imposta di Bollo in modo virtuale è una modalità che utilizziamo già da molto tempo senza aver riscontrato nessuna problematica con le stazioni appaltanti. Si richiede la conferma di tale modalità

1) la dichiarazione di partecipazione – che viene generata in automatico dal sistema MEPA in forma ex DPR 445/2000, insieme alla dichiarazione integrativa di cui all'art. 80 – il cui modello richiesto è dichiarazione ex DPR 445/2000 sembrerebbero rientrare nella categoria degli atti non soggetti ad imposta di bollo per la seguente normativa: Art. 37 DPR 445/2000 - Esenzioni fiscali- 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. 2) Per quanto riguarda invece l'offerta economica osserviamo quanto segue: l'articolo 2 della tariffa, Parte Prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, per le "Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti." con ciò precisando come l'imposizione della tassa sia dovuta al momento e dal momento dell'utilizzazione del contenuto dell'atto ovvero quando si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie. Premesso quanto appena esposto chiediamo dunque chiarimenti sulla necessità dell'imposta di bollo sugli atti sopra elencati in questa fase di presentazione delle offerte, anziché nella successiva fase di aggiudicazione e quindi di sottoscrizione del contratto/convenzione

In riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo su istanza ed offerta economica, si chiede se devono essere predisposti 2 distinti pagamenti tramite modello F23. Inoltre, all'art. 6.7 del Capitolato D'Oneri, ultimo comma, si precisa che "l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo per l'istanza è inserita nella sezione denominata "documenti di attestazione assolvimento oneri di bollo", facendo riferimento alla sola istanza e non all'offerta economica; questo ultimo comma si deve intendere sia per l'istanza che per l'offerta economica?

Dato l'importo esiguo da prestare quale cauzione provvisoria (134,40 euro), è possibile presentare direttamente un bonifico che equivalga al 10% dell'importo totale di fornitura, anziché del 2%? In caso contrario, ed in sostituzione



dell'impegno da parte di un istituto bancario/assicurativo, è possibile corredare il bonifico pari al 2% dell'importo totale di fornitura con dichiarazione di impegno a rilasciare bonifico pari al 10% dell'importo di aggiudicazione?

Si richiede se il modello F23 deve essere corredato da dichiarazione contenente i lotti per cui si presenta offerta?

In riferimento al pagamento dell'imposta di bollo tramite il modello F23, dal momento che non è possibile sapere a priori di quante pagine sarà composto il file d'offerta; è possibile pagare solo 32,00 euro (una marca da bollo per l'offerta e una per la domanda di partecipazione) e nella fase successiva integrare eventualmente il pagamento?

RISPOSTA:

In data 2.10.2017 è stata disposta la proroga dei termini di presentazione delle offerte al fine di offrire agli operatori economici il tempo necessario per predisporre la documentazione di gara.

Per quanto attiene le specifiche richieste di chiarimenti sull'argomento assolvimento imposta di bollo, si fa presente che la specifica disciplina di cui al punto 6.7 del Capitolato d'oneri e il richiamato DPR 642/1972 e s.m.i., oltre all'avviso pubblicato il 18.09.2017, consentono l'adempimento di quanto richiesto.

In ogni caso, il predetto Decreto a cui si rinvia integralmente per la disciplina *de qua*, disciplina tra l'altro le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo tra cui viene contemplata, nei limiti e nei casi previsti dall'art 15 del medesimo Decreto, anche la modalità telematica.

PASSOE

DOMANDE:

In relazione alla presentazione del PassOE, dal momento che parteciperemo per diversi lotti (circa un centinaio), si chiede la possibilità di presentare lo stesso solo per alcuni lotti per velocizzare le operazioni di inserimento della ns. offerta

La presente per segnalare che dal portale ANAC ci sono dei problemi circa la generazione del Passoe. Attendiamo Vs su come procedere qualora il problema persista e qualora non riuscissimo a generare il documento in questione

RISPOSTA

Ferma restando la necessaria presentazione del Passoe per la totalità dei lotti a cui si intende partecipare, per quanto concerne la generazione del medesimo documento Passoe, la disciplina e le problematiche tecniche sono di esclusiva competenza dell'Anac.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA RISPETTO ALL'ART.80 DEL DLGS 50/2016

DOMANDE

Dichiarazione integrativa rispetto all'art.80 del Dlgs 50/2016, vi chiediamo in che caso bisogna compilarla, anche perché a prescindere da è stata fatta l'abilitazione, la piattaforma CONSIP richiede la conferma delle credenziali ogni sei mesi, per cui automaticamente in questa fase vengono aggiornate eventuali variazioni.

In riferimento all'Allegato 8, si chiede di confermare che la dichiarazione integrativa art. 80 d.lgs 50/2016 non debba essere resa con riferimento ai procuratori ad negozia. Alla luce delle modifiche introdotte al comma 3 dell'articolo citato dal decreto correttivo e delle precisazioni rese dall'ANAC in merito al comunicato del 26/10/2016 (cfr. TAR Lazio N. 09195/2017), risulta infatti evidente che le dichiarazioni debbano essere rese solamente dagli institori e dai procuratori generali, risultando pertanto esclusi i procuratori ad negotia

RISPOSTA

Quanto specificato dal punto 6.2 del capitolato d'oneri rappresenta una mera eventualità rispetto alle dichiarazioni già rese in sede di partecipazione al Bando Istitutivo Farmaci Sdapa e all'eventuale conferma delle credenziali gestita interamente dalla piattaforma Consip. Spetta pertanto all'operatore economico valutare se rendere la dichiarazione integrativa art. 80 d.lgs 50/2016 qualora ricorrano i presupposti specificati dal medesimo punto 6.2 ed in relazione ai soggetti indicati dal predetto art. 80 che è da intendersi norma eterointegrativa.



**DUVRI
DOMANDE**

Vi chiediamo se i Duvri in questa fase sono obbligatori, in quanto generalmente sono documentazione della fase di aggiudicazione. Nell'eventualità della loro obbligatorietà, per il Duvri INRCA, scrive di compilare allegato A, che però non è presente.

I modelli "DUVRI" devono essere restituiti firmati in questa fase della procedura? Se sì in quale sezione del Sistema devono essere inseriti ?

In riferimento alla richiesta della compilazione e sottoscrizione dell'informativa relativa al DUVRI, la scrivente Società fa presente che si limiterà alla mera fornitura, senza installazione, di specialità medicinali la cui consegna presso i Vostri magazzini è affidata a trasportatori autorizzati che regolarmente effettuano il servizio presso le sedi indicate per varie Aziende del settore farmaceutico, quindi, come previsto dalla legge, informati dai rispettivi datori di lavoro. Si chiede, pertanto, di voler chiarire se il documento dovrà essere sottoscritto dagli appaltatori di specifici lotti oppure è richiesto per tutti i lotti in gara

Con riferimento alla risposta del chiarimento n. 27 si chiede dove viene indicato nel disciplinare la restituzione dei duvri controfirmati per accettazione

La presente per richiedere chiarimenti in merito ai DUVRI: - In questa fase è necessario compilare i DUVRI oppure basta solamente inserirli a sistema firmati digitalmente?

La scrivente azienda non dovendo fare offerta sul lotto di approvvigionamento riservato alla Valle d'Aosta, deve comunque allegare firmati per accettazione il DUVRI e il Patto di Integrità della Valle d'Aosta?

Relativamente alla richiesta del DUVRI, si precisa quanto segue. Il testo unico per la sicurezza sul lavoro (D. Lgs 81/2008), all'art 26 co. 3 bis, stabilisce che la compilazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature.....Le gare farmaci ricadono, com'è evidente, nella casistica delle forniture di materiali. Per tale ragione, gli operatori economici non hanno l'obbligo né di allegare, né di compilare i DUVRI presenti nella documentazione di gara. Si prega, gentilmente di adeguarsi alla legge vigente.

Preso atto delle risposte ai chiarimenti 21 e 26 sull'argomento Duvri, si chiede di rispondere in maniera definitiva: 1- I Duvri vanno firmati con firma olografa dal datore di lavoro e firmati digitalmente? Vanno solo firmati olograficamente? Vanno solo firmati con firma digitale? 2- Bisogna firmare i Duvri in .pdf o .p7m, da voi inviati?

I DUVRI vanno firmati e allegati tutti e quattro (ASUR, MARCHE NORD, TORRETTE, INRCA) o solo quello dell'ASUR?

In relazione a quanto indicato nei chiarimenti del 19/09/2017 risposta n. 21 siamo a segnalare che la risposta non è completa in quanto non viene specificato se i DUVRI devono essere compilati o solo firmati. Precisiamo che in genere tale documento è richiesto alle Aziende aggiudicatrici dell'appalto in quanto per la compilazione in questa fase mancano alcune informazioni e pertanto non è possibile compilare il tutto in modo corretto. Attendiamo Vs. conferma dell'invio dei documenti DUVRI solo firmati

Vorremmo sapere se dobbiamo presentare in sede di gara tutti i duvri presenti nella documentazione, totale 5 tutti firmati digitalmente e allegati alla documentazione di gara

I DUVRI che avete inserito vanno solo sottoscritti in segno di accettazione o vanno anche compilati, perchè è una cosa che si fa in fase di aggiudicazione, e dobbiamo farli sottoscrivere sia dal datore di lavoro, che dal legale rappresentante che sottoscrive l'offerta?

Si richiede inoltre se i DUVRI e la documentazione amministrativa da voi indicata al chiarimento n. 26 del 19/9 u.s. possono essere inseriti in una cartella zip? Vanno firmati i singoli file o la cartella stessa?



Ho appreso solo dai chiarimenti pubblicati che vanno restituiti di DUVRI e schema di contratto ecc. firmati, in quanto nella documentazione di gara non trovo queste richieste, ad esclusione del patto d'integrità, Vi chiedo per cortesia di elencare dettagliatamente quanto volete restituito sottoscritto per accettazione

Si precisa che il DUVRI, considerato quanto previsto dall'art 26 co. 3bis della legge 81/08, non deve essere richiesto nelle gare di forniture. Si chiede, pertanto, di essere esonerati dall'obbligo di presentarlo

RISPOSTA

Come precisato anche dall'AVCP (ora ANAC) dall'analisi della normativa di settore, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Essendo la procedura di gara multilotto è pertanto comprensiva anche di lotti relativi a forniture che richiedono comunque una valutazione dei rischi da interferenza. È necessario pertanto prenderlo in considerazione solo in relazione ai predetti lotti.

Si rappresenta, inoltre, che in questa fase, per quanto sopra specificato, i documenti in argomento devono essere sottoscritti per accettazione in quanto tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture, ovvero deve sempre riflettere lo stato attuale delle interferenze presenti durante i lavori, servizi e forniture.

GARANZIA PROVVISORIA

DOMANDA

1) CAPITOLATO D'ONERI – PUNTO 6.5 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA PROVVISORIA: La dichiarazione di conformità del documento (garanzia provvisoria) all'originale può essere rilasciata dal Procuratore della Ditta mediante apposizione di firma digitale ?

2) Confermate che l'originale della garanzia provvisoria NON deve essere inviato tramite servizio postale o corriere specializzato ?

Con riferimento alla vs. risposta n. 19 relativa all'intestazione della fidejussione, la scrivente società ha provveduto ad emettere la fidejussione come da chiarimento n. 9 senza l'indicazione del c.f. ovvero così intesta suam stazione unica appaltante regione marche via palestro 19 ancona, la possiamo ritenere valida?

In relazione alla modalità di presentazione della garanzia provvisoria si richiede a codesta rispettabile Stazione appaltante la possibilità di attestare la conformità della garanzia all'originale da parte del Procuratore della Ditta con firma digitale, in quanto il notaio da noi interpellato sulla questione ritiene che sia troppo onerosa e gravosa la modalità richiesta al punto 6.5 del capitolato d'oneri "dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale". Si tenga conto che tante altre stazioni appaltanti accettano la modalità da noi richiesta

In riferimento alla costituzione del deposito cauzionale provvisorio è indicato nel capitolato d'oneri che la garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Vi chiediamo la possibilità di presentare la garanzia fidejussoria su modello predisposto dalla nostra banca che prevede altresì le clausole indicate a pena di esclusione



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

In merito all'oggetto le chiedo gentilmente se è possibile dichiarare a nome del legale rappresentante la conformità del documento all'originale che accompagnerà la copia elettronica della cauzione provvisoria

RISPOSTA:

La disciplina di gara, in particolare per l'argomento in questione ai punti 6.4 e 6.5 del capitolato d'oneri, oltre a tutte le FAQ pubblicate, a cui è necessario attenersi al fine della partecipazione, offrono le idonee indicazioni per assolvere all'adempimento richiesto.

VARIE

DOMANDA

Nel capitolato al punto 6.10 Ulteriore documentazione di carattere tecnico-economico si dice che non è prevista, invece sulla piattaforma tra i documenti richiesti il campo viene indicato come obbligatorio

RISPOSTA:

Possono essere caricati nel campo indicato ogni eventuale dichiarazione di carattere tecnico-economico riferita all'offerta economica.

DOMANDA:

Al punto 6.7 del Capitolato d'Oneri pagina 16 punto a) chiedete gli oneri aziendali concorrenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art.95, comma 10, del DLgs 50/2016 sotto forma di dichiarazione, e sempre nella stessa Vi è indicato: che le indicazioni sopra riportate sono modalità operative di redazione dell'offerta propedeutiche all'invio della stessa cui l'operatore economico è tenuto ad attenersi. Visto e considerato che in tutte le gare gestite da acquisti in rete, vi è una casellina apposita per l'inserimento relativo alla somma complessiva relativa a tutti lotti per le spese di sicurezza, campo obbligatorio. E' proprio necessario inserire un'altra dichiarazione sempre per le spese di sicurezza distinte per lotto come avete indicato nei chiarimenti del 7/09 domanda n.9?

RISPOSTA:

E' facoltà dell'operatore economico scegliere la modalità di presentazione della dichiarazione in argomento, che comunque va resa come previsto al punto 6.7 del capitolato d'oneri.

DOMANDA:

Per chi non offre il lotto 1181 non ha l'obbligo comunque di inviare la documentazione inerente alla Valle D'Aosta come l'all. C, Duvri, schema di contratto?

RISPOSTA:

Il lotto sarà revocato.

DOMANDA:

Con riferimento al chiarimento n. 3 produzione dichiarazione per il contributo anac non dovuto, si rammenta che sia il disciplinare che la normativa degli appalti prevede la produzione della ricevuta di versamento anac solo se dovuta, non viene menzionata richiesta per i cig non dovuti, pertanto alla luce di quanto sopra chiediamo che venga rivalutata la risposta al chiarimento di cui sopra

RISPOSTA:

E' facoltà dell'operatore economico produrre le dichiarazioni che riterrà opportune.

Nessuna ricevuta di versamento va prodotta laddove il contributo ANAC non sia dovuta.

DOMANDA:

In relazione alla compilazione dell'offerta "Step 3° della procedura", si segna la necessità dei seguenti chiarimenti:
1. Sia nella modalità del foglio di calcolo messo a disposizione, sia nella modalità di compilazione offerta per singolo lotto, si segnala che per i farmaci ex-factory, dove nel disciplinare è indicato che la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, NONOSTANTE si immetta a video uno sconto SUPERIORE al 33,35%, il MEPA segnala sempre che lo sconto obbligatorio per legge calcolato non è corretto. Si chiede pertanto



di verificare se i dati inseriti in MEPA e che procedono all'elaborazione dell'offerta siano corretti o se ci siano degli errori, in quanto il sistema non permette di poi procedere con la procedura;

2. Nel disciplinare pagina 16, nella formula esplicativa del calcolo dello sconto per legge, si parla di Prezzo al pubblico IVA ESCLUSA mentre nella modalità della compilazione dell'offerta per singolo lotto, il campo A VIDEO indica "Prezzo di vendita al pubblico IVA INCLUSA". Si chiede di verificare se i dati inseriti in MEPA siano corretti. Si chiede pertanto un riscontro il più veloce possibile, in quanto per come è strutturato il presente SDA, se non si supera lo step dell'offerta, non si può procedere a caricare la documentazione amministrativa.

RISPOSTA:

Interpellata in merito la Consip, si rappresenta che da verifiche effettuate non si riscontrano anomalie nella procedura.

Si consiglia di prendere visione della guida specifica per la partecipazione ad un Appalto specifico farmaci pubblicata tra la "Documentazione dell'iniziativa" del bando.

DOMANDA:

all'art. n. 6.2 del Capitolato d'onori, ovvero: "eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto specifico per le prestazioni rese a favore dei soggetti offerenti. Ai sensi dell'art.105, co.3, lett. c-bis), le prestazioni predette non si configurano come attività affidate in subappalto, in ogni caso i relativi contratti andranno depositati all'ente committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto" di poter elencare i tipi di contratti continuativi per cui richiedete tale documentazione. Precisiamo che trattandosi di dati ed informazioni sensibili e riservate, chiediamo se eventualmente di ns pertinenza in quanto rientrante in tale elenco, la possibilità di inviare una dichiarazione da parte della scrivente attestante il possesso del contratto con le aziende cooperanti

in riferimento al punto 6.2 del capitolato d'onori relativamente ai vari punti che dovrebbe contenere la dichiarazione sostitutiva generata dal sistema, l'ultimo punto elencato: "eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del presente appalto specifico per le prestazioni rese a favore dei soggetti offerenti. Ai sensi dell'art.105, co.3, lett. c-bis), le prestazioni predette non si configurano come attività affidate in subappalto, in ogni caso i relativi contratti andranno depositati all'ente committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto." si fa presente che questo punto non esce dalla dichiarazione generata in automatico e si chiede inoltre di chiarire se i contratti debbano essere allegati in fase di presentazione dell'offerta o, come previsto l'art. 105 c2 prima dell'inizio della prestazione quindi in fase di sottoscrizione del contratto

RISPOSTA

La normativa di cui all'art.105, comma 2 e 3, ex DLgs 50/2016 e s.m.i. è eterointegrativa, pertanto in tale fase può essere considerata sufficiente una mera dichiarazione fermo restando il necessario deposito del contratto all'ente committente prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

DOMANDA:

abbiamo caricato la gara allegando il patto d'integrità (solo per Suam, non partecipando al lotto per la Valle d'Aosta) sottoscritto digitalmente nella versione già da voi firmata (quindi è allegato un documento con entrambi le firme digitali). Prendiamo atto che avete pubblicato lo stesso patto d'integrità in formato word editabile, pertanto inviamo in allegato lo stesso compilato con i dati della nostra società, è sufficiente o è necessario caricare di nuovo l'intera gara?

RISPOSTA

Risposta affermativa.

DOMANDA:

Il patto d'integrità in formato word va compilato e in quale parte?

RISPOSTA:

No.



REGIONE MARCHE

Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

DOMANDA:

si chiede conferma che l'unico lotto di interesse per l'AUSL Valle d'Aosta è il n. 1181

RISPOSTA:

Il lotto sarà revocato.

DOMANDA:

Confermate che, in quanto non interessati a partecipare per il lotto 1181, non siamo tenuti a trasmettere la documentazione relativa alla Valle D'Aosta?

RISPOSTA:

Risposta affermativa

DOMANDA:

In relazione alla Vostra risposta del 01.09.2017 al quesito n. 4: abbiamo compreso che i documenti vanno firmati da noi digitalmente. Non è chiaro però se dobbiamo sottoscrivere quelli semplici in pdf o quelli già firmati da voi (risulterebbero quindi con doppia firma) vedi anche quesito 26 del 19.09.2017. In merito poi alla risposta del 19.09.2017 al quesito n. 11 sembra confermate che lo schema contratto va siglato in ogni pagina - non è quindi sufficiente la sola firma digitale del documento (come invece pare dalla risposta al quesito 21 stesso giorno?)

RISPOSTA:

I documenti di gara vanno resi firmati digitalmente per accettazione.

DOMANDA:

SI CHIEDE CONFERMA se la documentazione (patto integrità'-contratto, ecc.), se non si partecipa per il lotto SEVOFLURANO della Valle D'Aosta non va' resa?

RISPOSTA:

Il lotto sarà revocato.

DOMANDA:

Si fa presente che non sarà possibile attenersi a quanto richiesto nel Capitolato tecnico art. 6 PAGAMENTI "L'Ente Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dallo stesso Ente Committente solo al termine del Contratto", in quanto comporterebbe una gestione alquanto critica degli scadenziari.

RISPOSTA:

L'operatore economico dovrà attenersi alla disciplina di gara, come da capitolato d'oneri in quanto tale aspetto è stato disciplinato dalla medesima Consip.

DOMANDA:

Menzionate negli atti di gara l'Istanza di partecipazione, intendete la dichiarazione sostitutiva di partecipazione che si genera in automatico?

RISPOSTA:

Risposta affermativa

DOMANDA:

Art. 14 dello Schema di Contratto "Pagamento del corrispettivo": "Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce..." Tale simile prescrizione – quantomeno ove interpretate in termini di obbligatorietà – risulta non conforme al dettato normativo del D.p.r. 633/1972 art.21 comma 2 'contenuto della fattura' e della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari. Si chiede, pertanto, di confermare espressamente che in relazione alla gara in oggetto la suddetta prescrizione debba essere interpretata come meramente "facoltativa" e non già obbligatoria. In caso contrario si chiede che il capitolato venga modificato in conformità alla normativa vigente

RISPOSTA:

Si ritiene che i riferimenti normativi relativi alla questione proposta debbano essere: art.21, comma 2, lettera g) ex D.p.r. 633/1972 e L.136/2010 art.3, comma 5.



REGIONE MARCHE
Giunta Regionale

Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

DOMANDA:

Relativamente alla clausola inserita nell'art. 8.2 Ulteriori regole e vincoli del Capitolato d'Oneri che recita "saranno altresì escluse da singolo lotto i concorrenti che presentino offerte che siano giudicate anormalmente basse" si chiede di chiarire se si faccia riferimento alla verifica della congruità dell'offerta ai sensi del comma 5, Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 o se, anche se non espressamente previsto, si riferisca al comma 8 dell'Art. 97 D.Lgs. relativo all'esclusione automatica.

RISPOSTA:

Come riportato al punto 8.4 del Capitolato d'Oneri "per la valutazione delle congruità delle offerte che appaiono, sulla base di specifici elementi, anormalmente basse, la Stazione Appaltante procede con la verifica dell'anomalia ai sensi dell'art.97 ex DLgs 50/2016".

II RUP DELLA GARA

**Dirigente PF Appalti Servizi e Forniture per Giunta SSR e
Ufficio Speciale per la Ricostruzione
Soggetto Aggregatore**

(Dott. Matteo Pasquali)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. n. 82/2005 e del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, e loro successive modificazioni ed integrazioni, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa